

Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-10-2013, n. 22514

IMPOSTE E TASSE IN GENERE
Accertamento
in genere

Fatto	Diritto	P.Q.M.
-------	---------	--------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente -

Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 114/B, presso l'avv. Giorgio Melucco, rappresentato e difeso dall'avv. ATTANASIO MICHELE giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 44/07/06, depositata il 16 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l'avvocato dello Stato Bruno Dettoli per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, il quale ha

concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l'appello di B.G., è stato annullato l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per IRPEF dell'anno 1997.

Il giudice di merito ha ritenuto che l'acquisizione, da parte della Guardia di finanza, di dati e notizie dei conti bancari intestati al B. quale contribuente in proprio non fosse legittima, sia perchè la relativa autorizzazione riguardava il B. quale presidente del consiglio di amministrazione di due società cooperative a r.l. e, quindi, due soggetti diversi, sia poichè, in generale, la procedura di verifica posta in essere è applicabile ai soli soggetti esercitanti attività d'impresa commerciale, agricola, artistica o professionale.

2. Il B. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con i due motivi di ricorso, con entrambi i quali si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 33 e 38, si formulano, rispettivamente, i seguenti quesiti di diritto: a) "se l'autorizzazione concessa dal Procuratore della Repubblica per l'acquisizione dei conti correnti riconducibili all'amministratore di società di capitali consenta di acquisire dati e notizie utilizzabili direttamente nei confronti di costui, quale contribuente in proprio"; b) "se l'acquisizione dei conti correnti sia attività di verifica fiscale esperibile nei confronti di tutti i contribuenti e non soltanto dei soggetti esercitanti attività d'impresa commerciale, agricola, artistica o professionale".

I motivi sono fondati.

Il primo perchè l'autorizzazione all'acquisizione di copia dei conti correnti bancari (nella specie concessa dal Procuratore della Repubblica, pur essendo sufficiente quella del comandante di zona della Guardia di finanza), come è pacifico in causa, concerneva comunque (anche) la persona fisica del B., con conseguente irrilevanza, ai fini della piena utilizzabilità dei dati acquisiti, che detta autorizzazione lo riguardasse in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali, anzichè quale contribuente in proprio, non derivandone alcuna lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Il secondo perchè la limitazione, affermata dal giudice di merito, dell'ambito applicativo della disciplina in esame ai soli soggetti "esercitanti attività d'impresa commerciale, agricola, artistica o professionale" è priva di qualsivoglia riscontro normativo.

2. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2013

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer
Italia S.r.l.